



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 29/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1067

Cont. n. 193/10/TC/AV. Vescina Antonio Lazzaro c/ Regione Puglia. Autorizzazione e approvazione transazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Signor Vescina Antonio Lazzaro ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, la declaratoria del proprio diritto di credito, spettante a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria su differenze retributive maturate dall'01.07.1972 al 30.4.1994 con tutte le conseguenze di legge.

Il Tribunale del Lavoro adito con sentenza n. 1996/2012 depositata in Cancelleria in data 20.02.2012, ha accolto la domanda di parte ricorrente dichiarando " il diritto di parte ricorrente al conseguimento degli accessori maturati dal luglio 1974 ed in relazione ai ratei maturati dal 29.12.1993 fino al 31 dicembre 1994 sia agli interessi al saggio legale via via vigente sia alla rivalutazione monetaria da calcolarsi separatamente sull'importo nominale della sorta capitale nei termini indicati in parte motiva", condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese e competenze in euro 1.200,00.

L'Avv. Raffaele Valente, Legale della parte ricorrente, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 13.03.2012 ha trasmesso la propria proposta transattiva che qui di seguito si riporta: "a) rinuncia alla proposizione di gravame avverso l'indicata sentenza, b) rinuncia a vedersi calcolate le somme aggiuntive sino al soddisfo ovvero sino al 31.12.1994; c) di ridurre la domanda attorea da euro 42.731,74 - comprensiva dell'accordo loro liquidata con determinazione dirigenziale n. 999/08 a euro 39.231,74, (decurtazione di euro 3.500) oltre spese legali liquidate; d) di rinunciare a qualunque altra azione presente o futura comunque ricollegabile ai diritti dedotti per definito giudizio di primo grado".

Il Servizio Personale, per quanto di competenza, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura, nel prendere atto dei termini della proposta transattiva ex adverso formulata ha espresso parere positivo in ordine all'opportunità e alla convenienza da parte della Regione Puglia di addivenire ad un bonario componimento della controversia.

Dato atto che la sentenza di che trattasi è suscettibile di reciproco gravame, da parte ricorrente relativamente al punto in cui il Giudice ha considerato applicabile il disposto di cui al D.M. n. 352/1998 e della relativa Circolare esplicativa dello stesso Ministero n. 83 del 23.12.1998, e da parte soccombente in ordine alla decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 01.07.1974 e non già dall'01.05.1992, come indicato dalla Difesa dell'Amministrazione.

Alla luce di dette valutazioni, anche al fine di evitare l'alea del giudizio di appello, che potrebbe vedere nuovamente la Regione soccombente, con un ulteriore aggravio di spese, appare opportuno e conveniente addivenire ad un bonario componimento della questione nei termini innanzi indicati.

L'Avv. Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c della L.R. 18/06, sentito l'Avv. Maria Rosaria Avagliano responsabile del procedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta transattiva avanzata ex adverso;

Tutto ciò premesso il Presidente della G.R. propone di addivenire alla transazione con il Sig. Vescina Antonio Lazzaro nei termini innanzi esplicitati

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m. e i.

La somma di euro 40.930,58 saranno impegnate, liquidate e pagate con separato atto del Servizio Personale.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale Prot. 11/L/6325 del 25.03.2001.

Il Presidente e Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k) e della Delibera di G.R. n. 32/61 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avv. Coordinatore,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di addivenire alla transazione con il Sig. Antonio Lazzaro Vescina nei termini qui di seguito riportati:

- a) rinuncia alla proposizione di gravame avverso l'indicata sentenza;
- b) rinuncia a vedersi calcolate le somme aggiuntive sino al soddisfo ovvero sino al 31.12.1994;
- c) di ridurre la domanda attorea da euro 42.731,74, comprensiva dell'acconto lordo liquidato con Determinazione Dirigenziale n. 998/08 a euro 39.231,74, oltre spese legali liquidate in sentenza, e come da fattura n. 5 del 29.02.2012 di euro 1.698,84 concedendo quindi una decurtazione sulla sorta capitale di euro 3.500,00;
- d) di rinunciare a qualunque altra azione presente o futura comunque ricollegabile ai diritti dedotti per definito giudizio di primo grado;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola